



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	12
Disegno di legge	»	16
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	19

ONOREVOLI SENATORI. -

1. FINALITÀ

L'Accordo in questione ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e le relazioni di amicizia e solidarietà tra essi esistenti. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi sul piano delle forniture nei settori dell'equipaggiamento e della logistica, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di buona valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dell'Africa orientale.

Inoltre, la cooperazione militare con il Mozambico assume rilevanza anche nell'ambito delle attività di accrescimento e consolidamento della pace, della sicurezza e della stabilità internazionale, soprattutto in considerazione dell'impulso che essa può fornire in molteplici ambiti afferenti la difesa, come ad esempio quello delle attività legate al contrasto della pirateria marittima.

2. CONTENUTI

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, consistente nel rafforzamento della cooperazione tra le Parti nel settore della difesa, sulla base dei prin-

cipi di uguaglianza e reciprocità, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, con gli impegni internazionali assunti e, per quanto concerne la Parte italiana, anche con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 2 prevede, al paragrafo 1, che la cooperazione si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno le linee guida della cooperazione medesima, nonché i dettagli delle singole attività da svolgere; inoltre, nel demandare l'organizzazione di tali attività ai rispettivi Ministeri della difesa, contempla la possibilità di organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente in Italia e in Mozambico, allo scopo di elaborare specifici accordi integrativi del presente. Il paragrafo 2, poi, elenca gli ambiti della cooperazione, individuandoli nei seguenti:

- politica di sicurezza e difesa;
- ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- operazioni umanitarie e a supporto della pace;
- organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari e gestione del personale;
- questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari;
- formazione e addestramento in campo militare;
- attività di contrasto alla pirateria ed altre attività di sicurezza marittima;
- sanità, storia e sport militare;
- altri settori di interesse comune.

Il paragrafo 3, infine, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in:

– scambi di visite di delegazioni civili e militari, nonché di esperienze tra esperti, di relatori e di personale di formazione e di studenti provenienti da istituzioni militari, e scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi;

– incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa;

– partecipazione a esercitazioni militari, nonché a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa;

– partecipazione ad operazioni a supporto della pace e umanitarie;

– supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali per la difesa;

– altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione dell'Accordo. Inoltre, al comma 3, viene stabilito espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'articolo 4 tratta le questioni afferenti la giurisdizione, utilizzando la clausola che maggiormente garantisce lo *status* del personale italiano dislocato su suolo estero. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso civile o militare, per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione

al servizio. Si precisa infine che, qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e di altre sanzioni in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene non saranno pronunciate, e se sono state pronunciate non saranno applicate.

L'articolo 5 regola il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale della Parte inviante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso. In particolare, la Parte inviante risarcirà i danni provocati all'altra Parte durante o in relazione alla propria missione o esercitazione svolta nell'ambito del presente Accordo, mentre sarà a carico di entrambe le Parti il rimborso dell'eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili.

L'articolo 6 disciplina l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa, in relazione alle seguenti categorie:

– navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

– aerei ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti;

– carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

– armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

– armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

– bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), missili, siluri e relativo equipaggiamento di monitoraggio;

– polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare;

– sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;

– materiali blindati appositamente costruiti per uso militare;

- materiali specifici per l'addestramento militare;

- macchine ed equipaggiamenti costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;

- equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

Il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi; in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benessere della Parte cedente.

Vengono poi stabilite le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari; e si prevede, infine, che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione per promuovere l'esecuzione del presente Accordo e dei contratti da esso discendenti da parte dell'industria e delle organizzazioni interessate.

L'articolo 7 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale di quanto sviluppato in conformità con il presente Accordo, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi

internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 8 regola il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei materiali e degli atti classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali governativi approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo. Infine, viene stabilito che il trasferimento a terzi di informazioni o materiali classificati acquisiti nell'ambito dell'Accordo non può essere effettuato senza il consenso scritto della Parte originatrice.

L'articolo 9 prescrive che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, siano risolte dalle Parti attraverso negoziati e consultazioni tramite i canali diplomatici.

L'articolo 10, oltre a prevedere la possibilità di stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, indica le modalità che le Parti dovranno seguire per rivedere o emendare il testo dell'Accordo.

Infine, gli articoli 11 e 12 stabiliscono che il documento in esame rimanga in vigore finché una delle Parti decida di denunciarlo e che l'entrata in vigore coincida con la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno dell'avvenuta ratifica secondo le proprie procedure nazionali.

RELAZIONE TECNICA

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2 dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare, tale articolo prevede, al paragrafo 1, lett. d), che detti incontri si terranno, presuntivamente una volta all'anno, alternativamente in Mozambico ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio a Maputo di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

➤ **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ 160,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti) € 640,00

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 101,08, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006, e ammonta a euro 80,86. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 26,95), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 53,91. In ragione del reddito percepito viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58 sull'importo di euro 2,26, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 3,57, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 1,17. Sommando tale importo di euro 1,17 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 53,91, si ottiene l'importo di euro 55,08 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 165,00. € 165,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 95,36, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006 e ammonta a euro 76,29. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 25,43), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 50,86. Poiché tale importo risulta inferiore alla quota esente di euro 51,65, non si applicano coefficienti di lordizzazione e la diaria netta di euro 50,86, moltiplicata per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 153,00. € 153,00

TOTALE SPESE DI MISSIONE = € 958,00

➤ **SPESE DI VIAGGIO:**

Volo di andata e ritorno (pari a € 1.600,00) per 2 persone, + maggiorazione del 5% (pari a € 80,00), ai sensi della normativa vigente (€ 1.680,00 x 2) = € 3.360,00

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE = € 4.318,00

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 2 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte, si precisa che:

- l'eventuale richiesta della Controparte di visite di delegazioni e di rappresentanti delle istituzioni della difesa (para 3, lett. a), c) e h), sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle Parti (para 3, lett. b) o di scambi nell'ambito delle attività culturali e sportive (para 3, lett. i), nonché di supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali per la difesa (para 3, lett. j) sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, al pari, in generale, delle forme di collaborazione su tutti gli altri programmi ed attività ai sensi del para 3, lett. k;
- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di relatori e personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (para 3 lett. d), di partecipazione a corsi di formazione, conferenze e seminari (para 3, lett. e), ad esercitazioni militari (para 3, lett. f) e ad operazioni a supporto della pace ed umanitarie (para 3, lett. g), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- le previsioni relative alla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa (art. 6) costituiscono unicamente elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con il Mozambico e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- gli eventuali trattamenti medici di emergenza (art. 3, comma 2) saranno assicurati al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante;
- in relazione all'articolo 5, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- qualora, infine, vengano stipulati Protocolli aggiuntivi o introdotti emendamenti (art. 10) che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà predisposto un nuovo disegno di legge che autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

L'onere complessivamente discende dalla ratifica dell'Accordo è dunque valutato in euro 4.318,00. Nel caso di scostamento dell'onere ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia si considerano le seguenti missioni e programmi: Missione Difesa e sicurezza del territorio - Programma Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

2
 POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



11 DIC. 2015

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

- 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con la Repubblica del Mozambico in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, e in conformità con le rispettive legislazioni interne e gli obblighi assunti a livello internazionale, nonché, per la Parte italiana, con la normativa europea.
- 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi vigenti nei due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.
- 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, l'Accordo incide sulla legge penale.
- 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.
- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*
Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di Regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.
- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*
La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.
- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*
Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.
- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*
Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

B) CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*
Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria, la cui osservanza da parte italiana è espressamente fatta salva dall'articolo 1 dell'Accordo.
- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*
Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.
- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*
Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.
- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.
- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.

C) ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare*

all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'amministrazione della difesa.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- a) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'Accordo in esame predispone la base normativa, attualmente mancante, per rendere esecutiva la cooperazione nel settore della difesa con il Mozambico, e risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La piena esecuzione del documento contribuirà, quindi, in uno spirito di eguaglianza e solidarietà, al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi, nonché all'accrescimento e al consolidamento della pace e della sicurezza internazionale in virtù dell'impulso che esso è in grado di apportare alle attività di contrasto alla pirateria marittima.

- b) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Il proposto provvedimento di ratifica si pone, nel breve periodo, l'obiettivo generale di fornire un appropriato quadro giuridico di riferimento, cui ricondurre il rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi nel campo della difesa, mediante il recepimento nell'ordinamento nazionale dei contenuti dell'Accordo, rendendo dunque effettiva la cooperazione militare tra le Parti.

Nel medio-lungo periodo, poi, dall'attuazione dell'Accordo ci si attende un'azione stabilizzatrice in un'area geografica che per l'Italia assume, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali del nostro Paese, un importante valore strategico e una peculiare valenza politica.

Dall'esecuzione dell'Accordo in titolo, potranno infine derivare, sempre nel medio-lungo periodo, benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

- c) *La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Poiché, nel medio-lungo periodo, dall'attuazione dell'Accordo potrà derivare la sottoscrizione di ulteriori accordi di settore sia in specifici ambiti militari di reciproco interesse che nel campo dei materiali per la difesa, come parametri di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi si potranno utilizzare il numero delle intese di settore sottoscritte e l'aumento dell'interscambio commerciale dei predetti materiali tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

Altro indicatore significativo può essere individuato nel numero di attività che saranno svolte negli altri campi della cooperazione (politica di difesa e sicurezza internazionale, istruzione militare,

approvvigionamento logistico, legislazione e medicina militare, operazioni di sminamento, di peacekeeping, umanitarie e di ricerca e salvataggio, cultura e sport).

d) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti delle disposizioni dell'Accordo sono i Ministeri della difesa dei due Paesi e le rispettive Forze armate. Si possono inoltre assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici delle due Parti operanti nel settore dei materiali d'armamento.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

I negoziati per la definizione di un Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico hanno avuto inizio su iniziativa dello Stato maggiore della difesa, e sono proseguiti in stretta collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La predisposizione del provvedimento di ratifica è invece intervenuta a valle di un proficuo confronto tra i rappresentanti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero della giustizia, all'esito del quale si è riconosciuta la pienezza della tutela offerta al personale italiano eventualmente inviato in Mozambico in esecuzione dell'Accordo dalla clausola di giurisdizione contenuta nell'Accordo stesso. Con riguardo agli aspetti economico-finanziari del provvedimento, è stato altresì coinvolto il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha fornito un importante contributo in relazione alla definizione delle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'Accordo.

SEZIONE III - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente, e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti bilaterali con il Mozambico, che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV - OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che non esiste alternativa alla ratifica parlamentare e che non è possibile negoziare un testo diverso da quello concordato con la controparte, che peraltro ricalca quello di precedenti Accordi stipulati con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la loro efficacia.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche al possibile incremento dei reciproci scambi, si attendono invece benefici per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, sotto il profilo dell'accrescimento delle capacità nazionali di difesa e dell'interscambio dei materiali per la difesa, nonché del rafforzamento delle attività internazionali di contrasto alla pirateria marittima.

b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore di riferimento, potendo anzi creare per esse, nel futuro, favorevoli occasioni di sbocco sui mercati internazionali.

c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

L'attuazione dell'Accordo non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese, e pertanto non incide in alcun modo sui relativi costi amministrativi.

d) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si ravvisano fattori che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. In relazione agli effetti finanziari, è previsto un onere a carico dello Stato per il quale è stata predisposta apposita copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

SEZIONE VI – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

L'attuazione dell'Accordo non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato, mentre potrebbe dar luogo ad un incremento della competitività dell'industria nazionale dei materiali per la difesa per effetto della possibile attività di specifica cooperazione in tale settore, in misura al momento non stimabile.

SEZIONE VII – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa.

b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

All'Accordo verrà data pubblicità tramite il sito *web* del Ministero della difesa.

c) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo; e curerà il monitoraggio attraverso verifiche dirette, per il tramite dei propri competenti uffici e con gli ordinari strumenti a sua disposizione, sulle attività espletate.

d) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

L'Accordo potrà essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle parti, da Protocolli aggiuntivi condivisi dalle Parti, che formeranno oggetto di scambio di note attraverso i canali diplomatici.

e) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero della difesa effettuerà con cadenza biennale la prevista VIR in relazione a quanto indicato alla lettera c) della Sezione 1, considerando come profili prioritari l'aumento, nel corso degli anni, degli scambi di esperienze e informazioni, nonché dell'interscambio commerciale di materiali per la difesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 4.318 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL MOZAMBICO
E
IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
SULLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA

INDICE

	<i>Pagina</i>
PREAMBOLO	3
1. PRINCIPI E SCOPI	3
2. COOPERAZIONE GENERALE	3
1. ATTUAZIONE	3
2. CAMPI	4
3. MODALITA'	4
3. ASPETTI FINANZIARI	5
4. GIURISDIZIONE	5
5. RISARCIMENTO DEI DANNI	5
6. COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA	6
1. CATEGORIE DI ARMAMENTI	6
2. MODALITA' DI ACQUISIZIONE	6
3. ALTRE FORME DI COOPERAZIONE	7
7. PROPRIETA' INTELLETTUALE	7
8. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE	7
9. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	8
10. PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI	8
11. DURATA E TERMINE	8
12. ENTRATA IN VIGORE	9

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica del Mozambico e il Governo della Repubblica Italiana (denominati in seguito la "Parte" o le "Parti"):

- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
- accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa, fatti salvi gli Accordi Regionali, rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:**ARTICOLO 1
PRINCIPI E SCOPI**

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, reciprocità ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e con gli impegni internazionali assunti e, per quanto riguarda la Parte Italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

**ARTICOLO 2
COOPERAZIONE GENERALE****1. Attuazione**

- a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale in campo militare, con i quali determineranno le linee guida di tale cooperazione e prevedranno la denominazione, i luoghi e le date delle attività di cooperazione, il numero dei partecipanti, nonché le modalità di attuazione delle medesime.
- b. Il piano di cooperazione annuale sarà sottoscritto, previo comune accordo, dai rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati.
- c. Le concrete attività di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica del Mozambico e dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana.
- d. Eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Mozambico ed in Italia allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, accordi specifici ad integrazione del presente Accordo, nonché programmi di cooperazione tra le Forze Armate dei due Paesi.

2. Campi

La cooperazione tra le Parti potrà includere, ma non sarà limitata, ai seguenti campi:

- a. politica di sicurezza e di difesa;
- b. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di beni e servizi per la difesa;
- c. operazioni a supporto della pace ed umanitarie;
- d. organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari e gestione del personale;
- e. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari;
- f. formazione ed addestramento in campo militare;
- g. attività di contrasto alla pirateria ed altre attività di sicurezza marittima;
- h. servizi di sanità militare;
- i. storia militare;
- j. sport militare;
- k. altri settori che potranno essere di interesse comune per le Parti.

3. Modalità

La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. visite reciproche di delegazioni a enti civili e militari;
- b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
- c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della Difesa;
- d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari;
- e. partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi militari e civili della Difesa;
- f. partecipazione ad esercitazioni militari;
- g. partecipazione ad operazioni a supporto della pace ed umanitarie;
- h. visite di navi ed aeromobili militari;
- i. scambio nel campo delle attività culturali e sportive;
- j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali per la difesa;
- k. altri settori militari che potranno essere di interesse comune per le Parti.

ARTICOLO 3 ASPETTI FINANZIARI

1. Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
 - a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alla propria normativa;
 - b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante (PO) fornirà cure d'urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze armate a tutto il personale della Parte inviante (PI) che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la PI ne sostenga le spese.
3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

ARTICOLO 4 GIURISDIZIONE

1. Le Autorità della PO hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato a seguito del presente Accordo, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione nazionale.
2. Tuttavia, le Autorità della PI hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile - laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante -, per quanto riguarda:
 - a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni della PI;
 - b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - dovuto a comportamento intenzionale o negligente - compiuto nell'esecuzione o in relazione con il servizio.
3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della PO prevede l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico della PI, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, in caso siano pronunciate, non saranno eseguite.

ARTICOLO 5 RISARCIMENTO DEI DANNI

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione all'esercizio della propria missione nell'ambito del presente Accordo, sarà, previo mutuo accordo, a carico della PI.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attività nell'ambito del presente Accordo, le Parti, previo mutuo accordo, rimborseranno tale perdita o danno.

ARTICOLO 6
COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

1. Categorie di armamenti

Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti concordano di cooperare nelle seguenti categorie di armamenti:

- a. navi e relativi equipaggiamenti per uso militare;
- b. aeromobili militari, elicotteri, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti;
- c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- d. armi da fuoco automatiche e relative munizioni;
- e. armamento di medio e grosso calibro e relative munizioni;
- f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), missili, siluri e relative apparecchiature di monitoraggio;
- g. polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
- h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativi equipaggiamenti per uso militare;
- i. materiali blindati appositamente costruiti;
- j. materiali e equipaggiamenti specifici per l'addestramento militare;
- k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
- l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

I rispettivi Governi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a terze Parti, senza il preventivo benestare della Parte che ha originariamente fornito il materiale.

2. Modalità di acquisizione

Le attività nell'area dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalità:

- a. ricerca scientifica, test e progettazione;
- b. scambio di esperienze nel campo tecnico;
- c. produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
- d. supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione delle apparecchiature militari.

Le reciproche acquisizioni di apparecchiature di interesse delle rispettive Forze Armate avverranno nell'ambito del presente Accordo e potranno essere attuate attraverso operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

3. Altre forme di cooperazione

Le Parti concordano di prestarsi reciproca assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonché dei contratti sottoscritti in virtù delle disposizioni del presente Accordo.

**ARTICOLO 7
PROPRIETA' INTELLETTUALE**

Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione di tutta la proprietà intellettuale, compresi i brevetti, derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

**ARTICOLO 8
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE**

1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e/o salvaguardate in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Competente Autorità per la Sicurezza/Autorità designata dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica del Mozambico	Corrispondenza (In Inglese)	Per la Repubblica Italiana
MUITO SECRETO	TOP SECRET	SEGRETISSIMO
SECRETO	SECRET	SECRETO
CONFIDENCIAL	CONFIDENTIAL	RISERVATISSIMO
RESTRITO	RESTRICTED	RISERVATO

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle per l'esercizio delle proprie funzioni e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificatamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità per la Sicurezza della Parte originatrice.
8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente

Accordo, saranno regolati da uno specifico strumento sulla materia che verrà stipulato dalle rispettive Competenti Autorità per la Sicurezza.

9. Le Parti si impegnano a non divulgare e/o a non riportare a terze Parti le informazioni o i materiali classificati acquisiti senza il preventivo consenso scritto della Parte originatrice.

ARTICOLO 9 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sarà risolta esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 10 PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI

1. Con il consenso di entrambe le Parti, sarà possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo.
2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con le rispettive normative nazionali.
3. I programmi di esecuzione che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato del Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica del Mozambico e del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con i Ministeri degli Affari Esteri delle Parti e le Competenti Autorità per la Sicurezza per gli aspetti concernenti le informazioni classificate, qualora possibile.
4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.
5. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'articolo 12 del presente Accordo.

ARTICOLO 11 DURATA E TERMINE

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando una delle Parti decida, in qualunque momento, di denunciarlo.
2. La denuncia richiesta da una delle Parti sarà notificata per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici, ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
3. Il termine del presente Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.


**ARTICOLO 12
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore degli Accordi internazionali.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Moputo il 19. III. 2014 in due originali, ciascuno in lingua portoghese e italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL MOZAMBICO



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

